



I POLITICI

I POLITICI CHE VOGLIONO GOVERNARE IL TERRITORIO DELL'ISOLA , GLI UFFICI FISCALI E I COMMERCIALISTI ITALIANI E SARDI , COMINCINO A USARE IL BUON SENSO METTENDOSI ALMENO A LEGGERE QUANTO VIENE PRECISATO NELLA DIRETTIVA 2006/112/CE OSSIA LA DIRETTIVA EUROPEA DI RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE DOVE ALL'ARTICOLO 16 (di quest'ultima direttiva) si prevede che le merci che entrano nelle zone franche extradoganali sono esonerate dal pagamento dell'IVA e che i residenti nelle zone franche extradoganali sono esonerati dal pagamento anche di ogni altro tipo di tributo ai sensi delle Direttive 69/75/CEE e 69/74/CEE , (direttive appositamente richiamate all'articolo 170 del codice doganale italiano emanato con DPR 43/1973) articolo 170 dove si prevede che le zone franche extradoganali italiane sono disciplinate proprio nel rispetto delle suddette due Direttive Comunitarie . Ma soprattutto ci auguriamo che i suddetti professionisti si rendano conto che la istituzione della Sardegna in zona franca extradoganale tramite l'emanazione del d'lgs 75/1998 , si è resa necessaria come compensazione agli svantaggiati determinati dalla sua lontananza dal continente europeo, dal suo spopolamento e da una anomala mancanza di lavoro per gli isolani , rispetto a quello che avviene nelle altre nazioni europee. Ma soprattutto ci auguriamo che i suddetti professionisti si rendano conto che la istituzione in zona franca extradoganale dell'isola è stata autorizzata dalla Comunità economica europea ai sensi dei codici doganali comunitari emanati con i Regolamenti 2913/1992 e 2454/1993 appositamente richiamati nel dlgs 75/1998, attualmente confluiti nel nuovo codice doganale comunitario emanato con regolamento 952/2013 , dove all'articolo 1 si prevede che

continua ad applicarsi la suddetta Direttiva 2006/112/CE .
Direttiva che ha recepito gli articoli 2,3,48, 92,93 del
TRATTATO DI ROMA RATIFICATO CON LA LEGGE
1203/1957 , dove si garantisce a tutti i residenti nelle nazioni
che hanno sottoscritto il Trattato, la LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITÀ E
L'ABROGAZIONE DI QUALSIASI DISCRIMINAZIONE
FONDATA SULLA NAZIONALITÀ DEI LAVORATORI PER
QUANTO RIGUARDA L'IMPIEGO, LA RETRIBUZIONE E LE
ALRE CONDIZIONI DI LAVORO (articolo 48) ! PERTANTO (SEBBENE SEMBRI ASSURDO) L'AUGURIO PIÙ BELLO CHE
POSSIAMO FARCI COME POPOLO SARDO , È CHE I
SUDETTI DIPENDENTI PUBBLICI DELLE AGENZIE
FISCALI NONCHÉ I SUDETTI TRIBUTARISTI ASSIEME
AGLI AVVOCATI ITALIANI, SI PRENDANO LA BRIGA DI
LEGGERE ALMENO L'ARTICOLO 169 DELLA DIRETTIVA
2006/112/CEE DOVE SI ELENCAANO TUTTI GLI ARTICOLI
NEI QUALI SI PREVEDE CHE I RESIDENTI NELLE ZONE
FRANCHE EXTRADOGANALI POSSONO EMETTERE LE
FATTURE SCORPORANDO DALLE STESSE L'IMPOSTA
SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) ; articolo 169 dove si
richiamano elencandoli gli articoli dove si individuano le
OPERAZIONI ESENTI DALL'IVA E DOVE SI PREVEDE CHE
LE MERCI SONO ESENTATE DAL PAGAMENTO DELL'IVA
QUANDO IL DESTINATARIO RISIEDA IN UN TERRITORIO
COLLOCATO ALL'ESTERO OSSIA QUANDO LO STESSO È
STABILITO AL DI FUORI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA
EUROPEA ATTUALE UNIONE EUROPEA, OPPURE
QUANDO I BENI DEVONO ESSERE ESPORTATI O
IMPORTATI!
E senza dimenticare che la
EXTRADOGANALITÀ delle zone franche avviene al momento
della loro istituzione senza necessità di ulteriori provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali così come precisato dalla

sentenza della Corte di Giustizia Europea con la sentenza
Causa C- 571/15 del 1.6.2017 .

Maria Rosaria Randaccio



Maggiori info su sardegnazonafranca.com

